

per protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 130/2020.

Osservava, in particolare, che il migrante (musulmano sunnita, il quale aveva riferito che il padre era stato ucciso da uno zio di fede sciita perché aveva intenzione di costruire una moschea sunnita, aggiungendo che la polizia non aveva dato seguito alle indagini né aveva offerto protezione alla famiglia della vittima poiché il suo capo locale era di credo sciita e spiegando di essere espatriato, dopo essersi nascosto presso uno zio, perché aveva continuato a ricevere minacce di morte da parte degli sciiti) non aveva prodotto documentazione atta a confutare il giudizio della commissione territoriale di scarsa credibilità di quanto narrato.

Giudicava che lo screenshot di una notizia tratta da un articolo di un giornale pakistano, relativa all'omicidio di un non meglio identificato soggetto indicato come lo zio che avrebbe aiutato il [redacted] a fuggire, non costituisse una prova documentale idonea a tale scopo.

Riteneva, inoltre, che il racconto del [redacted] non fosse credibile, non essendo verosimile che persone di religione musulmana sciita, costituendo una netta minoranza in Pakistan, avessero avuto una forza eversiva tale da perpetrare impunemente un omicidio e impedire ogni forma di protezione legale.

2. [redacted] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando due motivi di doglianza.

L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

Considerato che:

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 d. lgs. 251/2007 e 8 d. lgs. 25/2008: il tribunale ha ascoltato il richiedente asilo senza soffermarsi in alcun modo sulla vicenda religiosa, oggetto della narrazione, e non preoccupandosi di verificare la documentazione prodotta, giudicata apoditticamente ininfluyente ai fini della prova dei fatti di causa.



PDF Eraser Free

In questo modo il tribunale, malgrado il complesso delle dichiarazioni

e dei documenti prodotti dal ricorrente dimostrassero che questi aveva subito persecuzioni di natura religiosa, a causa di contese fondiarie per motivi religiosi, culminate nell'omicidio del padre, ha espresso una valutazione di non credibilità in violazione dell'impianto procedimentale da seguire per formulare un simile giudizio.

3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 5, 7, 8 e 14, comma 1, lett. b), d. lgs. 251/2007, 8 d. lgs. 25/2008 e 19, comma 1, d. lgs. 25/2008: la vicenda introdotta dal ricorrente integrava una persecuzione per motivi religiosi, poiché questi, pur non avendo partecipato alla contesa fondiaria, dopo l'uccisione del padre si era trovato in una posizione ereditaria che lo aveva reso vulnerabile per le medesime ragioni, tanto da iniziare a subire minacce di morte.

Il tribunale, a fronte di simili risultanze istruttorie e delle informazioni internazionali disponibili in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani e all'incapacità dell'autorità statale di porre rimedio alle forme di violenza indiscriminata esistenti nel paese, ha considerato in maniera illogica – in tesi di parte ricorrente - i profili relativi al rischio, cui sarebbe esposto il ricorrente, di patire un grave danno o di subire una lesione grave dei diritti umani in caso di rimpatrio.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue inammissibili.

4.1 La valutazione di affidabilità delle dichiarazioni rese dal migrante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all'interno dell'art. 3, comma 5, d. lgs. 251/2007, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

La norma in discorso, in particolare, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non



PDF Eraser Free

soltanto a un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019).

Il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha reputato - come previsto dall'art. 3, comma 5, lett. c), appena citato - non verosimile *"che elementi sciiti, credo pur sempre di netta minoranza in Pakistan, abbiano avuto una tale forza eversiva da pervenire impunemente ad un omicidio ed a sbarrare il passo ad ogni forma di protezione legale"* (pag. 5).

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, d. lgs. 251/2007, in termini di verosimiglianza delle dichiarazioni rese e di corrispondenza delle stesse alle informazioni generali sul paese di origine, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve, invece, escludere l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito. Censure di questo tipo si riducono, infatti, all'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).



PDF Erase Free

4.2 Giova aggiungere che la proceduralizzazione legale della

decisione in ordine all'affidabilità delle dichiarazioni del migrante, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, d. lgs. 251/2007, non prevede l'obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze con la situazione del paese di origine o assenza di dettagli all'interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.

Al contrario, la norma stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l'affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e).

Ne discende che il tribunale non aveva alcun obbligo, nel corso dell'audizione del migrante, di affrontare la questione religiosa al fine di poter poi rilevare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese.

4.3 Infine, nessuna violazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8, comma 3, d. lgs. 25/2008 può essere predicato, dato che il giudice di merito, una volta constatato che l'articolo di giornale prodotto riguardava l'omicidio di un soggetto "*non meglio identificato*", "*indicato come lo zio e colui che lo avrebbe aiutato a fuggire*", non poteva certo assumere l'iniziativa di verificare una notizia di stampa riguardante una persona di identità sconosciuta con cui il migrante non aveva dimostrato, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 1, d. lgs. 251/2007, di avere un legame parentale (ciò malgrado l'assenza in Pakistan, stando a quanto acclarato dal tribunale, di "*difficoltà strutturali in termini di accesso in genere agli atti pubblici giudiziari o amministrativi (denunce, certificati, ecc.)*").

Infatti, l'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dalla norma appena richiamata e dal successivo art. 27, comma 1-*bis* (a mente del quale "*la Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative*



PDF **Emessa Free** alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del

richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”) presuppone che la domanda di protezione internazionale e il racconto del richiedente indichino con la necessaria puntualità le ragioni sulla base delle quali la richiesta viene avanzata.

In mancanza di indicazioni dotate di simili caratteristiche il giudice non è chiamato ad assumere d'ufficio alcuna iniziativa volta a integrare (rendendo compiuto quanto già esistente in atti attraverso l'aggiunta di ciò che manca) a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente asilo, non avendo a sua disposizione gli elementi necessari per orientare utilmente la sua ricerca.

Sul punto occorre fissare il seguente principio: i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria a cui il giudice è tenuto ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-*bis*, d. lgs. 25/2008 hanno come loro indispensabile presupposto l'adempimento in termini sufficientemente puntuali dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo; in presenza di allegazioni o produzioni del tutto generiche (come nel caso di specie, in cui si è inteso suffragare la domanda attraverso la produzione di un articolo di giornale riferito a un soggetto non meglio identificato), il giudice non è tenuto ad assumere d'ufficio alcuna iniziativa volta a supplire a carenze istruttorie concernenti la situazione personale del richiedente asilo, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la sua ricerca.

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede dell'amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.



PDF Eraser Free

Come dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 24 ottobre 2024.

Il Presidente

